



# Fiducia

COMMERCIO & RECUPERO ROTTAMI METALLICI

Sistema di controllo della  
tracciabilità dei rifiuti.

**Manuale tecnico operativo**

# Indice

Premessa

1. ASPETTI INNOVATIVI DEL SISTRI
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3. DEFINIZIONI
4. SOGGETTI TENUTI AD ADERIRE AL SISTRI
5. OPERATIVITÀ DEL SISTRI
6. PROCEDURA DI ISCRIZIONE - CAMERE DI COMMERCIO - SEZIONI REGIONALI  
PROVINCIALI ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
7. DISPOSITIVI ELETTRONICI DEL SISTRI
8. RETE DI ASSISTENZA
9. SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI
10. DISCIPLINA DI CASI PARTICOLARI
11. SEZIONE REGISTRO CRONOLOGICO
12. SEZIONE AREA MOVIMENTAZIONE
13. I CONTRIBUTI



# Premessa

Dallo studio degli ultimi dati in possesso della Pubblica Amministrazione e ricavati dal Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti, è emerso che in Italia la quantità di rifiuti speciali prodotti è pari a 134,7 milioni di tonnellate, di cui 125,5 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 9,2 milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi.

L'attuale sistema di rilevazione cartaceo delle informazioni richieste per il settore dei rifiuti speciali consente di conoscere i dati relativi alla produzione ed alla gestione di detta tipologia di rifiuti con un ritardo di 2-3 anni e, quindi, con scarse possibilità per l'impiego degli stessi dati ai fini dell'individuazione di politiche ambientali più mirate e, praticamente, nessuna utilità per il controllo di legalità finalizzato a specifici interventi repressivi.

In particolare, il ciclo di gestione di rifiuti speciali, specie quelli pericolosi, è caratterizzato, purtroppo, da diffusi fenomeni di illegalità che risultano di difficile contrasto, anche perché il vigente sistema cartaceo di rilevazione dei dati non consente di evidenziare con certezza la movimentazione dei rifiuti da quando sono prodotti a quando vengono recuperati/smaltiti.

La lotta alla illegalità nel settore dei rifiuti speciali costituisce una priorità del Governo per contrastare il proliferare di azioni e comportamenti non conformi alle regole esistenti ed, in particolare, per mettere ordine ad un sistema di rilevazione dei dati che sappia facilitare, tra l'altro, i compiti affidati alle autorità di controllo.

È questo il motivo per cui è stato realizzato il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali SISTRI, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente. Nell'ottica di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, viene pienamente ricondotto nel SISTRI il trasporto intermodale e posta particolare enfasi alla fase finale di smaltimento dei rifiuti, con l'utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.

Il SISTRI costituisce, quindi, strumento ottimale di una nuova strategia volta a garantire un maggior controllo della movimentazione dei rifiuti speciali.

Con il SISTRI lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.



L'iniziativa si inserisce così anche nell'ambito dell'azione di politica economica che da tempo lo Stato e le Regioni stanno portando avanti nel campo della semplificazione normativa, dell'aumento dell'efficienza della Pubblica Amministrazione e della riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese.

I vantaggi per lo Stato, derivanti dall'applicazione del SISTRI, saranno quindi molteplici in termini di legalità, prevenzione, trasparenza, efficienza, semplificazione normativa, modernizzazione.

Benefici ricadranno anche sul sistema delle imprese. Una più corretta gestione dei rifiuti avrà, infatti, vantaggi sia in termini di riduzione del danno ambientale, sia di eliminazione di forme di concorrenza sleale tra imprese, con un impatto positivo per tutte quelle che, pur sopportando costi maggiori, operano nel rispetto delle regole.

## 1. Aspetti innovativi

Il SISTRI, grazie all'utilizzo di particolari dispositivi elettronici, presenta i seguenti aspetti innovativi rispetto alla precedente gestione cartacea del ciclo dei rifiuti:

- maggiore legalità nei processi;
- sostituzione del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico/scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici;
- riduzione dei costi che gravano sulle imprese;
- gestione informatica della documentazione;
- semplificazione adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- celerità negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- supporto costante e continuativo all'utente;
- conoscenza, in tempo reale, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.



## 2. Il quadro normativo di riferimento

La realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, ai fini della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti, è stata prevista con l'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha disposto uno stanziamento non inferiore ai 5 milioni di euro.

Con il successivo d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, è stato stabilito l'obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell'installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per le categorie dei soggetti già obbligati alla predisposizione della documentazione cartacea in materia di rifiuti speciali.

Pertanto, per il legislatore del 2008, la realizzazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si sarebbe dovuta aggiungere al Formulario di identificazione dei rifiuti, al Registro di carico/scarico e al Modello unico di dichiarazione ambientale, prevedendosi solo "la loro realizzazione in formato elettronico". Con l'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, il legislatore ha razionalizzato il sistema disponendo, finalmente, che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso uno o più decreti, definisca per la costituzione ed il funzionamento del SISTRI, tempi e modalità di attivazione, data di operatività del sistema, informazioni da fornire, modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, modalità di elaborazione dei dati e l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati.

Lo stesso articolo ha previsto, altresì, l'emanazione di uno o più regolamenti con l'indicazione delle disposizioni da abrogare a decorrere dalla data di operatività del nuovo sistema.

L'attuale Governo si è fatto, dunque, carico di dare concreta attuazione alla norma che prevedeva l'istituzione del SISTRI, individuando le modalità attuative ed organizzative di tale sistema, assumendosi responsabilmente l'impegno di procedere nel contempo alla sostituzione del sistema cartaceo con uno innovativo, basato su tecnologie elettroniche e con l'eliminazione di tutte quelle procedure (Registro di carico/scarico, Formulario di identificazione dei rifiuti e Modello unico di dichiarazione ambientale) inutili rispetto al nuovo sistema.

Un passo, quindi, veramente importante di semplificazione normativa e procedurale anche a vantaggio delle imprese. Il tutto senza ulteriori oneri per lo Stato ad eccezione dei 5 milioni di euro inizialmente stanziati.

L'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi viene auspicata ora anche a livello europeo, dalla Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti, attualmente in fase di recepimento.

Il nostro Paese, pertanto, risulta essere il primo, all'interno dell'Unione Europea, a realizzare un'iniziativa progettuale in tale direzione.



## 3·Definizioni

**SISTRI:** il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 189, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;

**Operatore/i:** gli enti e le imprese rientranti nelle categorie di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto ministeriale, che sono obbligati ad aderire al SISTRI entro le date indicate nel comma 1 dell'articolo 3 del medesimo Decreto, nonché i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1 del Decreto che possono aderire al sistema su base volontaria;

**Delegato:** il soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale. Qualora l'operatore non abbia indicato un delegato alla gestione dei rifiuti, per Delegato si intenderà il rappresentante legale dell'operatore;

**Dispositivo/i:** i dispositivi indicati all'articolo 3 del Decreto e cioè: il dispositivo per l'accesso in sicurezza al SISTRI (di seguito, "dispositivo USB"), il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (di seguito, "black box") e i dispositivi di sorveglianza che saranno installati presso gli impianti di discarica;

**Unità Locale:** l'impianto o l'insieme delle unità operative ubicate in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento;

**Titolare del/i Dispositivo/i:** ciascun operatore obbligato ad aderire al SISTRI o che aderisce al SISTRI su base volontaria;

**Siti di distribuzione:** le sedi provinciali delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB, nonché le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi; le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi USB e delle black box alle imprese che effettuano attività di trasporto iscritte al predetto Albo.



## 4·Il SISTRI e le istituzioni

La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.

Dal sistema sarà, così, possibile ricavare i flussi di informazione che consentiranno di adempiere agli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria e di rispondere alle necessità derivanti dalle rispettive competenze di ciascuna Istituzione coinvolta.

In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

- l'Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell'Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;
- l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, tramite il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie.

Una volta a regime, si verrà così a creare un sistema-rete che consentirà di conoscere la movimentazione completa dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale.



# 5·Soggetti tenuti ad aderire al SISTRI

L'articolo 1 del Decreto ministeriale (Fig. 1) individua:

- le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3;
- le categorie di soggetti esonerate da tale obbligo;
- le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI.

In base al combinato disposto di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152/2006, a seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 4/2008, vengono individuate le categorie di soggetti obbligati all'installazione ed utilizzo delle apparecchiature elettroniche che si identificano in quelle tenute alla comunicazione annuale del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70.

Tali categorie di soggetti sono: "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art.184, comma 3, lettere c), d) e g), (...) sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti."

È da tener presente però che il sistema prevede, per espresso disposto del comma 3-bis citato, la realizzazione in formato elettronico non solo del Modello unico di dichiarazione ambientale, ma anche di altri adempimenti di derivazione comunitaria, quali il Registro di carico/scarico di cui all'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 e il Formulario di identificazione dei rifiuti durante il trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. Pertanto, sono, comunque, tenuti, ai sensi dell'articolo 190, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, alla tenuta del Registro di carico e scarico e non del Modello unico di dichiarazione ambientale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 189 del d.lgs. n. 152/2006, gli imprenditori agricoli con un volume annuo di affari non superiore a ottomila euro che producano rifiuti speciali pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 con non più di dieci dipendenti.



Alla luce di quanto sopra, considerato che la direttiva comunitaria (direttiva 689/91/CEE, articolo 4, paragrafo 2) prevede l'obbligo di tenuta del Registro di carico/scarico per tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi, è stata prevista l'adesione obbligatoria al SISTRI degli imprenditori agricoli con un volume annuo di affari non superiore a ottomila euro che producono rifiuti pericolosi, mentre per gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi, per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e per i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d) e g), dell'articolo 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti è stata prevista l'adesione facoltativa.

Inoltre, sono stati previsti, tra i soggetti tenuti ad aderire al sistema, in quanto parte integrante della filiera del trasporto in caso di trasporto intermodale, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della stessa legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in vista del successivo trasporto, nonché i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Infine, anche se alla luce della vigente normativa le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenuti alla dichiarazione del Modello unico di dichiarazione ambientale, né al Registro di carico e scarico, è stata prevista la possibilità, per tali soggetti, di aderire al SISTRI su base volontaria (Fig. 2). La disposizione ha lo scopo di incoraggiare e anticipare, per quanto possibile, la nascita di un nuovo sistema che preveda la possibilità di seguire in tempo reale i movimenti di tutti i rifiuti a livello nazionale, qualunque sia il soggetto che li ha prodotti, realizzando così l'effettiva tracciabilità di tutti i flussi, con evidenti benefici a livello di prevenzione dei comportamenti illeciti e di tutela dell'ambiente.

In ordine ai soggetti tenuti ad aderire al sistema SISTRI, il Decreto disciplina, come si è già accennato, all'art. 5, anche i casi di trasporto intermodale. Viene disposta l'adesione al SISTRI dei soggetti ai quali, negli scali marittimi e ferroviari, sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco e, all'arrivo, in attesa della presa in carico da parte dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Viene, inoltre, disposto che, in caso di trasporto intermodale, le attività di carico e scarico, di transbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, degli impianti di terminalizzazione e scali merci devono essere effettuate nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quattro giorni.



# Fig.1 Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

## **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI**

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

## **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006, con più di dieci dipendenti.

## **REGIONE CAMPANIA**

- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella territorio della Regione Campania.

## **COMMERCANTI ED INTERMEDIARI**

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

## **CONSORZI**

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

## **TRASPORTATORI PROFESSIONALI**

- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

## **OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE**

- il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

## **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI**

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

## **RECUPERATORI E SMALTITORI**

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.



# Fig.2 Categorie di soggetti con iscrizione al Sistri facoltativa

## **PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

## **TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

\*Art.184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.

# 6·Operatività del Sistri

L'operatività del SISTRI è stata programmata nel rispetto del criterio di gradualità.

Il primo gruppo di soggetti sarà obbligato al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. a decorrere dal 180mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Fanno parte del primo gruppo:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, con più di cinquanta dipendenti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- le imprese di cui all'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania;
- i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del Decreto (terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale).

Il secondo gruppo di soggetti dovrà conformarsi alle nuove regole a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Fanno parte del secondo gruppo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, che hanno fino a cinquanta dipendenti;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del medesimo decreto legislativo n.152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

Viene, inoltre, lasciata ad un terzo gruppo di soggetti la facoltà di aderire su base volontaria al SISTRI a partire dal 210mo giorno dalla data di pubblicazione del Decreto.

\*Art. 184, comma 3: lettera c) i rifiuti da lavorazioni industriali; lettera d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; lettera g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.



Fanno parte di questo gruppo:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006;
- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'articolo 184\*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.



# 7. Procedura di iscrizione camere di commercio sezioni regionali o provinciali albo nazionale gestori ambientali

Per essere abilitati ad accedere al SISTRI, i soggetti precedentemente indicati devono iscriversi secondo una specifica procedura di seguito descritta:

## PRIMA FASE - ISCRIZIONE

### ISCRIZIONE AL SISTRI

Il primo gruppo di utenti aderisce al SISTRI iscrivendosi allo stesso entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Il secondo gruppo di utenti aderisce al SISTRI dal 30mo giorno al 75mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Il terzo gruppo di utenti, per i quali l'adesione al SISTRI è facoltativa, può aderire a decorrere dal 210mo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Per quanto riguarda la procedura da seguire, l'operatore deve iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:

- **MODALITÀ ON LINE**

L'utente deve collegarsi alla sezione del Portale SISTRI ([www.sistri.it](http://www.sistri.it)) dedicata alla fase di iscrizione al sistema ed inserire i dati indicati nel modulo di iscrizione riportato in allegato. **Il Portale sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.**

- **MODALITÀ VIA FAX**

L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione via fax, al seguente numero: **800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax sarà attivo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.**

- **TELEFONICAMENTE**

L'utente potrà comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione telefonando al seguente numero verde: **800 00 38 36**. In sede di prima applicazione del Decreto, **il call center sarà attivo nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle 06.00 alle 22.00, sino alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione; successivamente, il call center sarà attivo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle**



All'atto della comunicazione dei dati, con evidenza dell'effettuato pagamento dei contributi, l'utente dovrà, inoltre, specificare anche le modalità (posta elettronica, fax o telefono) con le quali desidera ricevere le comunicazioni dal SISTRI, nonché i recapiti (indirizzo di posta elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare.

Qualora l'operatore si avvalga, per le attività previste dal Decreto, di una Associazione imprenditoriale che ha sottoscritto la convenzione con la Camera di Commercio territorialmente competente, così come disciplinato dal Decreto, ritirerà presso tale Associazione o la sua società di servizi il dispositivo USB e, in tal caso, dovrà specificare al momento dell'iscrizione il nome e la sede di tale Associazione o società di servizi.

Il SISTRI comunicherà, quindi, a ciascun operatore, **entro 48 ore**, l'avvenuta ricezione dei dati e il numero di pratica assegnato, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati.

### **VERIFICA DEI DATI E PERSONALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI**

I dati comunicati dagli operatori saranno confrontati con quelli contenuti nel Registro delle imprese gestito dalle Camere di Commercio e con quelli contenuti nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

A seguito della predetta verifica il SISTRI procederà alla personalizzazione dei dispositivi USB e alla consegna degli stessi presso i siti di distribuzione che sono:

- le Camere di Commercio;
- le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- le Associazioni imprenditoriali che hanno sottoscritto appositi accordi con le Camere di Commercio territorialmente competenti, o loro società di servizi.

Le Camere di Commercio, le Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi delegate dalle Camere di Commercio e le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali contatteranno gli operatori, con le modalità ed ai recapiti da questi precedentemente indicati, per comunicare luogo e data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e, nel caso delle imprese di trasporto, anche luogo e data dell'appuntamento per l'installazione delle black box presso le officine autorizzate.

### **SECONDA FASE - CONSEGNA DEI DISPOSITIVI**

#### **SITI DI DISTRIBUZIONE**

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

- per le imprese di trasporto iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell'Albo a cui sono iscritte;
- per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'operatore, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi che hanno sottoscritto una apposita convenzione con le Camere di Commercio territorialmente competenti. Nel caso in cui l'operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.



## SOGGETTI COMPETENTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RITIRO

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore che potrà delegare al ritiro un proprio incaricato. Per procedere al ritiro dei dispositivi USB sarà necessario presentare la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;
- la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione, come risultanti dall'espletamento delle procedure di verifica di cui al precedente punto 2.

Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con la modalità "on line", il modulo di dichiarazione sarà generato automaticamente dal sistema; esso dovrà essere stampato e sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione con le altre modalità dovranno redigere l'autodichiarazione compilando l'apposito modulo;

- fotocopia leggibile di un documento di identità del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i;
- numero di pratica assegnato dal Sistema;
- attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

In caso di ritiro da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, oltre ai documenti sopra indicati, l'incaricato al ritiro dovrà presentarsi munito: del proprio documento di riconoscimento; della delega per il ritiro, in carta semplice, secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e firmata dal legale rappresentante.

## PROCEDURA DI RITIRO

L'addetto del sito di distribuzione:

- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica altresì la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto del sito di distribuzione concorda con l'operatore un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.



L'addetto del sito di distribuzione competente alla consegna dei dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente punto, stampa dal SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'operatore) i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.

Infine, l'addetto del sito di distribuzione consegna al soggetto incaricato al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema, della password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del Portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema. Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.

### **DETTAGLI OPERATIVI**

Ogni operatore richiede un dispositivo USB per ciascuna unità locale. In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative, da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa. Se nell'unità locale è esercitata più di un'attività di gestione dei rifiuti per la quale è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi, l'operatore dovrà dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna attività esercitata nell'unità locale. Tuttavia, qualora siano stati individuati i medesimi Delegati per tutte le attività di gestione dei rifiuti esercitate nella predetta unità locale, sarà possibile richiedere un solo dispositivo USB per tutte le attività attribuite a tali Delegati.

L'operatore che svolge attività di raccolta e trasporto di rifiuti dovrà richiedere un dispositivo USB per la sola Sede Legale e un dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti sono associati all'impresa.

Su ciascun veicolo che trasporta i rifiuti deve essere installato un dispositivo elettronico denominato black box.

Gli operatori titolari di "cantieri temporanei", salvo quanto previsto all'articolo 6 del Decreto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come "Delegato" il direttore del cantiere.



Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge, n. 84/1994 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della medesima legge, che detengono i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto, devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun porto in cui operano.

I raccomandatori marittimi di cui alla legge n. 135/1977 devono dotarsi di un dispositivo USB per località nella quale sono abilitati a svolgere la propria attività.

Le imprese responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o gli interporti devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna stazione o interporto in cui operano.

Ciascuna articolazione territoriale dell'Associazione imprenditoriale, o società di servizi, che abbia ricevuto delega ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto, richiede un dispositivo USB. Le Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, trasmettono al SISTRI l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega, e la relativa documentazione; il SISTRI, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, segnalerà all'Associazione, o società di servizi, l'avvenuta configurazione delle applicazioni informatiche necessarie all'operatività.



# 8·Dispositivi elettronici del Sistri

Agli utenti al SISTRI vengono consegnati:

- un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI;
- apparecchiature idonee per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di scarica.

## **PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO BLACK BOX**

### **a. Individuazione delle officine autorizzate all'installazione delle black box**

L'installazione delle black box sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti può essere effettuata dalle imprese iscritte nel Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, sezione elettrauto. Tali officine devono altresì essere dotate di computer e collegamento ad internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione.

Per essere autorizzati all'installazione delle black box, i soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, accedendo al sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it), e compilando l'apposita sezione. I dati comunicati dalle officine saranno confrontati con quelli in possesso delle Camere di Commercio.

Le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare inviterà i soggetti che avranno presentato la domanda di autorizzazione e che saranno risultati in possesso dei requisiti prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi, di carattere teorico/pratico, sono strutturati in un solo modulo della durata di 6 ore e si terranno nelle date pubblicate sul Portale SISTRI. L'attestazione di partecipazione al corso di formazione è requisito necessario per ottenere l'autorizzazione all'installazione delle black box.



Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla formazione dell'elenco delle officine autorizzate, che sarà pubblicato sul Portale SISTRI e sarà liberamente consultabile.

### **b. Attività propedeutiche all'installazione**

Ciascun operatore che effettua l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti deve dotarsi di una black box per ciascun veicolo in dotazione all'azienda.

Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali curano la programmazione delle installazioni delle black box. A tal fine:

- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli operatori la lista delle officine autorizzate, con l'indicazione del periodo temporale entro cui procedere all'installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box;
- contattano le officine autorizzate indicate dagli operatori o, in caso di eccessivo carico di lavoro delle stesse, altra officina concordata con gli operatori medesimi, per richiedere l'appuntamento per l'installazione, che potrà essere fissato non prima di sette giorni dalla richiesta.

Il SISTRI provvederà a consegnare le black box direttamente alle officine autorizzate, previa indicazione da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali competenti per territorio.

Per l'installazione dei dispositivi sarà inoltre necessario:

- acquistare una scheda SIM dati GPRS di qualsiasi operatore telefonico, per ciascuna black box da installare, il cui costo è a carico dell'operatore;
- inserire nel modulo per il ritiro delle black box, consegnato insieme alla lista delle officine, il nome dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN, PUK, numero di telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'operatore può consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati sopra indicati.

La richiesta di installazione delle black box presso l'officina potrà essere effettuata dal legale rappresentante dell'operatore, che dovrà presentarsi munito di un proprio documento di identità in corso di validità. Qualora siano stati delegati soggetti diversi dal legale rappresentante, tali soggetti dovranno presentarsi muniti, oltre che di un proprio documento di riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante legale dell'operatore, da redigere in carta semplice secondo il formato disponibile sul sito del Portale SISTRI e della copia dei documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega.

### **c. Installazione presso l'officina autorizzata**

L'operatore dell'officina autorizzata:

- verifica i dati contenuti nel modulo per il ritiro e l'installazione della black box, accerta l'identità del richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante al ritiro dei dispositivi;



- inserisce la SIM nella black box;
- installa la black box sul veicolo;
- al termine dell'installazione esegue il test di corretta installazione e configurazione;
- sigilla la black box;
- fa firmare al soggetto delegato al ritiro delle black box una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto, per conto dell'operatore, attesta l'esito positivo delle verifiche e il corretto funzionamento dei dispositivi installati e si impegna a custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati;
- emette fattura relativa al servizio di installazione effettuato, il cui costo è a carico dell'impresa di trasporto.

### **COMUNICAZIONE AL SISTRI DELL'AVVENUTA INSTALLAZIONE**

Completata l'installazione, il responsabile dell'officina invia alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai fini del successivo inoltro al SISTRI, la dichiarazione di avvenuta installazione, contenente il numero seriale delle black box e i dati delle relative SIM abbinati alle targhe dei veicoli su cui i dispositivi sono stati installati, nonché l'attestazione dell'esito positivo delle verifiche e la presa d'atto del corretto funzionamento dei dispositivi installati, controfirmata dal soggetto delegato al ritiro.

Nel caso in cui, in fase di installazione, la black box risulti non funzionante dovrà essere restituita al SISTRI. Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste dal Decreto, sorga l'obbligo di restituzione delle black box, gli operatori dovranno recarsi presso una delle officine autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega di quest'ultimo. Il responsabile dell'officina autorizzata provvederà a disinstallare le black box, che saranno restituite al SISTRI, e ad estrarre la scheda SIM, che sarà invece restituita all'operatore.

Al termine della procedura di disinstallazione, il responsabile dell'officina autorizzata comunicherà alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali l'avvenuta disinstallazione, controfirmata dall'operatore, precisando luogo e data e il numero seriale delle black box disinstallate per ciascun veicolo.

## 9·Rete di assistenza

Il SISTRI ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi. In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.

Per tutte le comunicazioni al SISTRI, sarà attiva un'apposita sezione dedicata del Portale SISTRI, un call center gratuito e un servizio di ricezione fax, i cui numeri saranno indicati nel medesimo Portale SISTRI. Il modello per le comunicazioni via fax sarà scaricabile dal Portale.

Il call center per la comunicazione dei malfunzionamenti sarà operativo nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, dalle h: 08.30 alle h: 17.30 e il sabato dalle h: 08.30 alle h: 12.30.

## 10·Sostituzione dei dispositivi elettronici

Gli operatori dovranno utilizzare i dispositivi solo per le finalità previste nel decreto e custodire i dispositivi medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri e responsabilità in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o danneggiamento dei dispositivi stessi che ne impedisca l'utilizzo e che non sia dovuto a vizio di funzionamento dei dispositivi predetti.

Fatta eccezione per le ipotesi di perdita dei dispositivi black box conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono installati, i costi per la sostituzione dei dispositivi sono a carico dei richiedenti e sono i seguenti:

### **COSTI DI SOSTITUZIONE**

Anno solare di sostituzione Dispositivo USB Black Box

2010 60 400

2011 50 350

2012 45 300

2013 40 250



In tutte le ipotesi sopra indicate, gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, entro 24 ore dall'evento, la perdita, la manomissione o il danneggiamento dei dispositivi e richiedere la sostituzione dei dispositivi stessi. Nel caso di perdita delle black box conseguente al furto dei veicoli sui quali erano installati, il richiedente dovrà anche sporgere tempestivamente denuncia alle autorità di pubblica sicurezza ed inviare a SISTRI, entro il termine sopra indicato, l'originale o la copia conforme di tale denuncia.

Il SISTRI provvederà a predisporre i dispositivi sostitutivi e a comunicare al richiedente la data e il luogo dove, previo pagamento dei costi sopra indicati, potrà provvedere al ritiro del dispositivo USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sarà possibile richiedere l'installazione delle black box sostitutive.

## 11·Disciplina di casi particolari

Il Decreto prevede la disciplina di alcuni casi particolari, ai quali non è applicabile la procedura generale del sistema.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 sono relativi ai produttori di rifiuti per i quali l'adesione al SISTRI non è obbligatoria: in tali ipotesi i dati necessari per la compilazione della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, sono comunicati al delegato dell'impresa di trasporto, tenuto ad aderire al SISTRI; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa devono conservare per cinque anni con funzioni di registro una copia della scheda SISTRI, in conformità a quanto disposto all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che prevede tale modalità di tenuta del Registro di carico e scarico, alternativa rispetto al disposto di cui all'art. 190 del d.lgs. n. 152/2006. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti è tenuto a stampare e trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi la copia della scheda SISTRI completa, al fine di attestare l'assolvimento della sua responsabilità. I produttori di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del citato d.lgs. n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti e non aderiscono su base volontaria al SISTRI, continuano, invece, a tenere il Registro di carico e scarico di cui all'art. 190 d.lgs. n. 152/2006.

Anche le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 che non aderiscono su base volontaria al SISTRI continuano ad accompagnare il trasporto con il Formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo e, qualora producano rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), tengono il Registro di carico e scarico di cui all'articolo 190 dello stesso decreto legislativo.



Nei commi successivi del medesimo articolo 6 sono dettagliatamente disciplinate le procedure da seguire nei casi di spandimento dei fanghi in agricoltura ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, di rifiuti prodotti in cantieri temporanei la cui durata non sia superiore a sei mesi e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI e di rifiuti prodotti da attività di manutenzione.

Sono, altresì, disciplinate le procedure da seguire nei casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento o non funzionamento del sistema.

## 12. Registro cronologico

Tale sezione viene compilata dal produttore/detentore dei rifiuti entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto e contiene le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto prodotto.

Il SISTRI a seguito della movimentazione dei rifiuti (dall'impianto di produzione all'impianto di destinazione) compila automaticamente la riga dell'Area Registro Cronologico, corrispondente alla movimentazione effettuata, per quanto riguarda il Registro Cronologico di tutte le altre figure presenti nell'attività di gestione del rifiuto. I campi inseriti in tale Registro risultano essere, in linea generale, i seguenti (per la definizione puntuale dei campi del Registro Cronologico di ciascuna categoria si rinvia al Manuale tecnico operativo di prossima pubblicazione):

**CODICE OPERAZIONE:** progressivo numerico della riga del Registro Cronologico;

**DATA:** data dell'operazione;

**TIPOLOGIA OPERAZIONE:** operazione (carico/scarico) alla quale si riferisce la registrazione;

**RIFERIMENTO OPERAZIONE CARICO:** numeri che identificano le operazioni di carico. Tali numeri mettono in relazione la specifica operazione di scarico con i carichi che si vogliono movimentare;

**CER:** Codice Europeo del Rifiuto caricato;

**DENOMINAZIONE CER:** denominazione del rifiuto sulla base dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;

**DESCRIZIONE:** indicazione dell'aspetto esteriore dei rifiuti tale da consentire di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza;

**QUANTITÀ:** quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico espressa in chilogrammi;



**STATO FISICO:** stato fisico corrispondente al rifiuto;

**CARATTERISTICHE DI PERICOLO:** (solo nel caso di rifiuti speciali pericolosi) caratteristica/ caratteristiche che si riferisce/riferiscono al rifiuto, individuate all'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE;

**PAESE DESTINATARIO:** Paese estero di destinazione del rifiuto;

**CONFERITO A:** indicazione della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impianto di destinazione;

**COD. REG. 1013/2006/CE:** specifico codice previsto dagli Allegati III e IV del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere della Comunità Europea;

**NUMERO NOTIFICA:** estremi del numero di notifica di cui alla casella 1 del documento di movimento per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'Allegato I B del Reg. 1013/2006;

**NUMERO DI SERIE DELLA SPEDIZIONE:** numero di cui alla casella 2 dell'Allegato I B del Reg. 1013/2006;

**RIFIUTO DESTINATO A:** operazione di gestione tra quelle previste negli Allegati I e II della Direttiva 2008/98/CE;

**ID SCHEDA SISTRI:** identificativi univoci delle Aree Movimentazioni delle schede SISTRI a cui si riferisce la riga della tabella;

**PESO VERIFICATO A DESTINO:** quantitativo rifiuto verificato a destino;

**ANNOTAZIONI:** eventuali annotazioni.

Al termine della compilazione della riga del Registro Cronologico l'utente deve premere il bottone FIRMA e deve inserire il PIN del dispositivo elettronico USB, per firmare le informazioni inserite nell'Area Registro Cronologico della scheda SISTRI. Se necessario l'utente può stamparne una copia.



# 13·Area movimentazione

Quando il produttore decide di movimentare un rifiuto accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali di accesso al sistema che gli sono state consegnate in sede di iscrizione e seleziona nella scheda SISTRI – Area Registro Cronologico il codice CER con il corrispondente quantitativo.

Terminata questa operazione, in automatico il SISTRI genera una scheda SISTRI – Area Movimentazione, contenente tutte le informazioni inserite precedentemente dall'utente nel suo Registro ed avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso. A questo punto per il produttore non rimane che compilare gli ultimi campi previsti quali: numero colli, se il rifiuto è soggetto a procedura ADR, l'eventuale presenza di un intermediario, l'indicazione dell'impianto di destinazione e il caricamento del certificato analitico qualora previsto.

Compilata la parte di scheda di competenza del produttore, il delegato dell'azienda di trasporto coinvolto nella movimentazione accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal produttore, per la parte di sua competenza.

I campi che il delegato dell'azienda di trasporto deve compilare sono: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale.

In questa fase del processo interviene il conducente del mezzo che, partito dalla sua azienda con l'autoveicolo dotato della corrispondente black box, del relativo dispositivo USB e di una copia della scheda SISTRI – Area Movimentazione, si reca dal produttore per prendere in carico i rifiuti oggetto della movimentazione.

Terminato il carico dei rifiuti sul mezzo di trasporto, il conducente inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore per dare il via al tracciamento del percorso.

Giunto presso l'impianto di destinazione, dopo le verifiche da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il delegato dell'azienda accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza.

I campi del delegato dell'azienda di destinazione risultano essere: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.

Una volta eseguita la precedente operazione il SISTRI genera automaticamente per l'azienda di trasporto la riga di scarico del Registro Cronologico e compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la riga di presa in carico dei rifiuti.

Il ciclo di gestione dei rifiuti si conclude con l'inserimento del dispositivo USB da parte del conducente del mezzo nel computer del destinatario per l'invio al SISTRI dei dati memorizzati dalla black box durante il percorso.



# 14.1 contributi

I soggetti destinatari del SISTRI aderiscono allo stesso mediante la procedura di iscrizione precedentemente descritta e tramite il versamento di un contributo. Tale contributo è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI ed è versato per ciascuna attività di gestione dei rifiuti. Le imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto rifiuti.

Il livello dei contributi, per categoria di soggetti obbligati, risponde ai seguenti criteri:

- dimensione d'impresa;
- tipologia di rifiuti;
- quantità dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza e negli anni successivi va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.

Ai sensi dell'art. 14-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, i contributi sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato per riessere riassegnati, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario i cui estremi saranno indicati nel Portale SISTRI, con le seguenti modalità:

- per il primo gruppo di utenti\* il pagamento dovrà essere effettuato dal 14 gennaio al 28 febbraio 2010;
- per il secondo gruppo di utenti\* il pagamento dovrà esser eseguito dal 13 febbraio al 28 marzo 2010;
- per il terzo gruppo di utenti\* il pagamento della quota di iscrizione potrà essere versato a decorrere dal 12 agosto 2010 in poi.

L'operatore dovrà quindi segnalare, con le modalità contenute nel Portale, l'avvenuto pagamento al SISTRI e successivamente presentare, alla Camera di Commercio competente o all'Associazione Imprenditoriale delegata, o alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese che esercitano attività di trasporto, la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di iscrizione al SISTRI.

Le tabelle che seguono riportano l'allegato II del Decreto, con i valori dei contributi da versare a seconda della categoria di utenti. I contributi possono essere rideterminati annualmente con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.



# Riferimenti e contatti Sistri

[www.sistri.it](http://www.sistri.it)

[infosistri@sistri.it](mailto:infosistri@sistri.it)

numero verde  
800 003 836

fax  
800 050 863

